

**AVVISO AGLI AZIONISTI DI
BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA S.p.A.**

**Modalità e termini di esercizio del diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505-bis del
codice civile e di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del
codice civile**

Si comunica che in data 13 ottobre 2011 (di seguito, la “**Data di Iscrizione**”) è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia la delibera dell'Assemblea straordinaria di Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A. (“**BAI**” o “**Società Incorporanda**”), tenutasi in data 11 ottobre 2011, che ha approvato la fusione per incorporazione di BAI, unitamente a Bancaperta S.p.A. (“**Bancaperta**”) e Credito Piemontese S.p.A. (“**Credito Piemontese**”), nella controllante quotata Credito Valtellinese S.c. (“**Creval**” o “**Società Incorporante**”).

L'operazione di fusione per incorporazione di BAI, Bancaperta e Credito Piemontese in Creval (la “**Fusione**”), deliberata come detto dall'Assemblea straordinaria di BAI del 11 ottobre 2011 (la “**Delibera dell'Assemblea Straordinaria BAI**”), si inserisce nell'ambito di un più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo bancario Credito Valtellinese (“**Gruppo Creval**” o “**Gruppo**”), progetto già comunicato al mercato a partire dal 22 febbraio 2011 e meglio descritto nella relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. e approvata dal Consiglio di Amministrazione di BAI del 7 giugno 2011 (la “**Relazione CdA BAI**”).

Detta relazione è a disposizione dei Soci, unitamente alla restante documentazione sulla Fusione prevista dall'art. 2501-*septies* cod. civ., presso la sede legale della Società Incorporanda.

La Società Incorporante, a seguito del perfezionamento della Fusione e previo annullamento delle azioni ordinarie BAI e Credito Piemontese concambiate, procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi nominali Euro 6.561.971, mediante emissione di massime n. 1.874.849 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,5, da attribuire agli azionisti di BAI e Credito Piemontese (per Bancaperta, in quanto società interamente posseduta dal Creval non è previsto alcun rapporto di cambio), secondo il seguente rapporto di cambio:

n. 2 azioni ordinarie dell'Incorporante per ogni azione ordinaria BAI

e

n. 1,2 azioni ordinarie dell'Incorporante per ogni azione ordinaria Credito Piemontese

Le nuove azioni ordinarie Creval emesse, al pari di quelle in circolazione e con il medesimo godimento, saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea Straordinaria BAI, come già indicato nel progetto di fusione relativo all'operazione in oggetto (il “**Progetto di Fusione**”) e meglio illustrato nella Relazione CdA BAI, determina, in capo agli

azionisti di BAI – al ricorrere dei presupposti, con le modalità ed ai prezzi di seguito precisati – l’insorgere del diritto (A) di cedere le proprie azioni ordinarie BAI alla Società Incorporante (il “**Diritto di Vendita**”) ovvero (B) di recedere dalla compagine sociale di BAI (il “**Diritto di Recesso**”).

* * *

A – IL DIRITTO DI VENDITA

Il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante, nell’approvare il Progetto di Fusione, ha deciso, ricorrendone i presupposti, di avvalersi del disposto dell’art. 2505-*bis*, comma 1, cod. civ.. L’art. 2501-*sexies* cod. civ., che prevede la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio nell’ambito di operazioni di fusione, non ha dunque trovato applicazione alla Fusione in quanto (i) Creval possiede una quota di partecipazione al capitale sociale di BAI superiore al 90%, nonché (ii) è stato concesso agli azionisti di minoranza della Società Incorporanda il Diritto di Vendita, ossia il diritto di far acquistare le loro azioni dalla Società Incorporante ad un corrispettivo determinato alla stregua dei medesimi criteri previsti dall’articolo 2437-ter, comma 2, cod. civ per la definizione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso.

Pertanto gli azionisti di minoranza di BAI hanno diritto, secondo i termini, alle condizioni e per il corrispettivo di seguito precisati, di cedere le azioni ordinarie BAI di loro titolarità.

A.1 – Corrispettivo della Vendita

Il Consiglio di Amministrazione di Creval, in data 7 giugno 2011, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di Creval, ha deliberato di acquistare le azioni degli altri soci di BAI stabilendo di utilizzare quale corrispettivo il Valore di Liquidazione (come di seguito definito) delle azioni in caso di recesso determinato dal Consiglio di Amministrazione di BAI pari a Euro 8,68 per l’acquisto di ciascuna delle azioni BAI oggetto del Diritto di Vendita (il “**Corrispettivo della Vendita**”).

A.2 – Dichiarazione di Vendita

Ciascun azionista BAI legittimato all’esercizio del Diritto di Vendita (l’“**Azionista Avente Diritto alla Vendita**”) potrà esercitare il proprio Diritto di Vendita, per tutte o per parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 15 giorni dalla Data di Iscrizione, vale a dire **entro e non oltre il 28 ottobre 2011** (il “**Termine di Esercizio della Vendita**”).

L’Azionista Avente Diritto alla Vendita potrà esercitare il Diritto di Vendita, per tutte o per parte delle azioni detenute, mediante invio a Creval di una lettera raccomandata A.R. (la “**Dichiarazione di Vendita**”) che dovrà essere spedita a Creval entro il Termine di Esercizio della Vendita al seguente indirizzo:

“Credito Valtellinese S.c. – P.zza Quadrivio 8 – 23100 Sondrio”.

La Dichiarazione di Vendita dovrà contenere le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici o comunque le generalità, il codice fiscale e il domicilio dell’Azionista Avente Diritto alla Vendita (ed, ove possibile, un recapito



telefonico ed un indirizzo email) per le comunicazioni inerenti il Diritto di Vendita;

- (ii) il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Vendita;
- (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell’Azionista Avente Diritto alla Vendita su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Vendita;
- (iv) l’indicazione dell’intermediario depositario delle azioni oggetto di vendita (l’**“Intermediario Depositario”**);
- (v) l’autorizzazione dell’Azionista Avente Diritto alla Vendita all’Intermediario Depositario: (i) all’accentramento in un conto terzi vincolato a favore del Creval medesimo (il **“Conto Vincolato per la Vendita”**) delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Vendita depositate presso l’Intermediario Depositario, nonché (ii) al trasferimento al Creval delle medesime azioni verso il pagamento del Corrispettivo della Vendita.

Fermo quanto precede, l’Azionista Avente Diritto alla Vendita che intende esercitare il Diritto di Vendita dovrà dichiarare, nella medesima Dichiarazione di Vendita, che le azioni oggetto del Diritto di Vendita sono libere da pegno o altri vincoli a favore di terzi (ovvero, in caso contrario e quale condizione per l’ammissibilità della Dichiarazione di Vendita, l’indicazione che sarà trasmessa – sempre entro il Termine di Esercizio – un’apposita dichiarazione del creditore pignoratizio, o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, nelle forme di legge applicabili, con la quale tale soggetto presti il consenso irrevocabile alla liberazione del pegno o del vincolo e alle relative annotazioni da parte dell’Intermediario Depositario, la **“Liberazione dai Vincoli per la Vendita”**).

L’Azionista Avente Diritto alla Vendita che intende esercitare il Diritto di Vendita dovrà altresì trasmettere al Creval, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Vendita – oppure, ove ciò non fosse possibile, anche successivamente, ma comunque entro e non oltre il Termine di Esercizio della Vendita – un’apposita certificazione (la **“Certificazione per la Vendita”**), rilasciata dall’Intermediario Depositario, la quale attesti:

- (i) la proprietà ininterrotta in capo all’Azionista Avente Diritto alla Vendita, a decorrere dalla data della Delibera dell’Assemblea Straordinaria BAI di approvazione della Fusione e fino alla data di rilascio della Certificazione per Vendita, delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Vendita, nonché del loro trasferimento nel Conto Vincolato per la Vendita;
- (ii) l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Vendita. In caso contrario, l’Azionista Avente Diritto alla Vendita dovrà provvedere a trasmettere alla Società, insieme alla Certificazione per la Vendita e quale condizione per l’ammissibilità della Dichiarazione di Vendita, la Liberazione dai Vincoli per la Vendita.

A.3 – Procedura per l’esercizio del Diritto di Vendita

Le azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Vendita saranno trasferite al Creval, a fronte del pagamento del Corrispettivo della Vendita, prima della data di efficacia della Fusione.



A.4 – Blocco delle azioni oggetto di vendita

Le azioni ordinarie BAI per le quali sarà esercitato il Diritto di Vendita non potranno essere cedute dall’Azionista Avente Diritto alla Vendita ed il rilascio, su sua richiesta, della Certificazione per la Vendita da parte dell’Intermediario Depositario comporterà il blocco delle stesse azioni ad opera dell’Intermediario medesimo, mediante deposito nel Conto Vincolato per la Vendita. Tale blocco durerà sino al trasferimento delle azioni oggetto di vendita che interverrà prima della data di efficacia della Fusione con pagamento del Corrispettivo della Vendita, fermo restando che l’Azionista Legittimato alla Vendita sarà autorizzato ad esercitare l’eventuale diritto di voto spettante su tali azioni fino al pagamento del Corrispettivo della Vendita.

A.5 – Versamento del Corrispettivo della Vendita

Gli Azionisti Aventi Diritto alla Vendita che abbiano esercitato il Diritto di Vendita riceveranno, subordinatamente alla verifica della completezza e della regolarità della Dichiarazione di Vendita, della Certificazione per il Diritto di Vendita e dell’eventuale Liberazione dai Vincoli per il Diritto di Vendita, il pagamento del Corrispettivo della Vendita entro la data di efficacia della Fusione.

* * *

B. – IL DIRITTO DI RECESSO

A ciascun azionista di BAI che non abbia concorso alla Delibera dell’Assemblea Straordinaria BAI – ossia agli azionisti assenti, in quanto detta Delibera è stata assunta all’unanimità dei presenti – spetta il Diritto di Recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lettere b) e g), cod. civ. (l’“**Azionista Avente Diritto al Recesso**”).

B.1 – Valore di Liquidazione

Il valore di liquidazione per le azioni ordinarie di BAI oggetto di recesso, determinato, ai sensi dell’art. 2437-ter cod. civ., sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile di BAI, dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 giugno 2011, è pari a Euro 8,68 per azione (il “**Valore di Liquidazione**”).

Ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione il Consiglio di Amministrazione si è avvalso del supporto di un primario *advisor*, individuato dal Consiglio in Deloitte Financial Advisory Services S.p.A..

La documentazione relativa all’indicazione del Valore di Liquidazione, compreso il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è disponibile presso la sede della Società.

B.2 – Dichiarazione di Recesso

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascun Azionista Avente Diritto al Recesso, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi dell’articolo 2437-bis cod. civ. e secondo le modalità ivi previste, mediante invio di lettera raccomandata A.R. (la “**Dichiarazione di Recesso**”) che dovrà essere spedita a BAI entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e dunque **entro e non oltre il 28 ottobre 2011** (il “**Termine di Esercizio del Recesso**”).

Detta comunicazione dovrà essere indirizzata dagli Azionisti Aventi Diritto al Recesso di BAI, a:

“Banca dell’Artigianato e dell’Industria – Via Dalmazia, 147 - 25125 Brescia”

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici o comunque le generalità, il codice fiscale e il domicilio dell’Azionista Avente Diritto al Recesso (ed, ove possibile, un recapito telefonico ed un indirizzo email) per le comunicazioni inerenti il Diritto di Recesso;
- (ii) il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso;
- (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell’Azionista Avente Diritto al Recesso su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso;
- (iv) l’indicazione dell’Intermediario Depositario delle azioni oggetto di recesso;
- (v) l’autorizzazione dell’Azionista Avente Diritto al Recesso all’accentramento presso BAI, valido quale deposito presso la sede sociale ai sensi dell’art. 2437-bis, comma 2, cod. civ., in un conto terzi vincolato a favore di BAI, ai fini dell’espletamento della procedura di cui agli articoli 2437-bis e seguenti cod. civ. (il **“Conto Vincolato per il Recesso”**), delle azioni oggetto di recesso depositate presso l’Intermediario Depositario.

Fermo quanto precede, l’Azionista Avente Diritto al Recesso che intende recedere dovrà dichiarare, nella medesima Dichiarazione di Recesso, che le azioni oggetto del Diritto di Recesso sono libere da pegno o altri vincoli a favore di terzi (ovvero, in caso contrario e quale condizione per l’ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l’indicazione che sarà trasmessa – sempre entro il Termine di Esercizio del Recesso – un’apposita dichiarazione del creditore pignoratorio, o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, nelle forme di legge applicabili, con la quale tale soggetto presti il consenso irrevocabile alla liberazione del pegno o del vincolo e alle relative annotazioni da parte dell’Intermediario Depositario, la **“Liberazione dai Vincoli per il Recesso”**).

L’Azionista Avente Diritto al Recesso che intende recedere dovrà altresì trasmettere a BAI, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Recesso – oppure, ove ciò non fosse possibile, anche successivamente, ma comunque entro e non oltre il Termine di Esercizio del Recesso – un’apposita certificazione (la **“Certificazione per il Recesso”**), rilasciata dall’Intermediario Depositario, la quale attesti:

- (i) la proprietà ininterrotta in capo all’Azionista Avente Diritto al Recesso, a decorrere dalla data dell’Assemblea Straordinaria BAI di approvazione della Fusione e fino alla data di rilascio della Certificazione per il Recesso, delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso, nonché del loro trasferimento nel Conto Vincolato per il Recesso;
- (ii) l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso. In caso contrario, l’Azionista Avente Diritto al Recesso dovrà provvedere a trasmettere alla Società, insieme alla Certificazione per il recesso e quale condizione per l’ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, la Liberazione dai Vincoli per il Recesso.

B.3 – Procedura per l’esercizio del Diritto di Recesso



Nel caso in cui uno o più Azionisti Aventi Diritto al Recesso esercitino il Diritto di Recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-*quater* cod. civ.. In particolare:

- (i) gli Amministratori offriranno in opzione agli altri azionisti di BAI, indistintamente e a parità di condizioni, le azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero delle azioni possedute dagli altri azionisti;
- (ii) per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla precedente lettera (i) verrà concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta presso il Registro delle Imprese di Brescia;
- (iii) gli azionisti di BAI che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste eventualmente inoptate. Nel caso in cui il numero di azioni BAI richiesto in prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate all'esito dell'offerta in opzione, si procederà al riparto in proporzione al numero di azioni possedute dai richiedenti.

BAI provvederà a comunicare le modalità di adesione all'offerta in opzione delle azioni rivenienti dall'esercizio del Diritto di Recesso e i termini di pagamento del Valore di Liquidazione e di consegna delle azioni oggetto dell'offerta in opzione, nonché ogni ulteriore informazione relativa all'offerta in opzione, nell'ambito dell'avviso relativo al deposito dell'offerta in opzione presso il Registro delle Imprese di Brescia che sarà pubblicato sul sito internet www.creval.it.

Qualora gli azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni oggetto di recesso, le azioni residue saranno offerte a terzi. Nel caso in cui tale operazione non consenta l'integrale liquidazione di dette azioni, si procederà agli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 2437-*quater* cod. civ..

B.4 – Blocco delle azioni oggetto di recesso

Le azioni ordinarie BAI per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso non potranno essere cedute dall'Azionista Avente Diritto al Recesso ed il rilascio, su sua richiesta, della Certificazione per il Recesso da parte dell'Intermediario Depositario comporterà il blocco delle stesse azioni ad opera dell'Intermediario medesimo, mediante deposito nel Conto Vincolato per il Recesso. Tale blocco durerà sino al trasferimento delle azioni oggetto di recesso che interverrà all'esito del procedimento di liquidazione con pagamento del Valore di Liquidazione, fermo restando che l'Azionista Legittimato al Recesso sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni fino al pagamento del Valore di Liquidazione.

B.5 – Versamento del Valore di Liquidazione

Gli Azionisti Aventi Diritto al Recesso che abbiano esercitato il Diritto di Recesso riceveranno, subordinatamente alla verifica della completezza e della regolarità della Dichiarazione di Recesso, della Certificazione per il Recesso e dell'eventuale Liberazione dai Vincoli per il Recesso, nonché nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa applicabile, il pagamento del Valore di Liquidazione delle azioni oggetto di recesso ad esito del procedimento di liquidazione, a fronte del trasferimento delle medesime azioni libere da pegno o altri vincoli a favore di terzi.



* * *

Ulteriori informazioni

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli azionisti di BAI potranno contattare telefonicamente, dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,30 alle 16,30 dei giorni lavorativi, il numero 030.3514726 , oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica titoli.bai@creval.it .

Brescia - Sondrio, 13 ottobre 2011